

LEGGERE

The 'timeless present' De-costruzione e ri-fondazione delle radici europee

Cristina Costantini

Finora le sia pur numerose pubblicazioni in tema di integrazione europea ci hanno condotto lungo acque calme e per sentieri tranquilli, hanno, per così dire, «urbanizzato» il paesaggio. Talvolta si è percorsa a ritroso la via del passato, per selezionare le immagini, le memorie collettive e le tradizioni, che possono essere opportunamente confezionate dal placido spirito borghese come patrimonio della comune 'identità europea'. Più spesso si è fatta sosta al crocevia del presente: si sono osservati gli assetti attuali e se ne sono proposte astratte classificazioni. Il cammino verso il futuro ha preso, poi, prevedibili direzioni: ora si è individuato nell'Unione Europea il laboratorio empirico in cui sperimentare i modelli di organizzazione più efficienti per le società avanzate; ora si sono configurati, nel nuovo ordine mondiale, due distinti, ma interagenti livelli di integrazione, l'uno globale, l'altro squisitamente europeo¹.

Litinerario che ci si offre in *'Darker Legacies of Law in Europe - The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions'* (edited by Christian Joerges and Navraj Singh Ghaleigh; Hart Publishing Oxford and Portland, 2003) appare ben più «spaesante».

Si tratta di portare alla luce le eredità di cui *non* ci si dovrebbe nutrire, le memorie che si vorrebbero dimenticare. Occorre, qui, indossare le vesti ed assumere lo spirito degli 'Zukünftigen', di heideggeriana memoria².

Una rinnovata consapevolezza, maturata in questo contesto, induce ad interrogarsi sul ruolo e sulla valenza delle ideologie nazista e fascista per la cosiddetta «coscienza» europea. Non si tratta di semplice memento. Il progetto è molto più ambizioso. Per soddisfarne adeguatamente le potenzialità, l'indagine viene svolta collettivamente da studiosi di diversa formazione e provenienza, che discutono degli argomenti di maggiore problematicità.

L'opera è divisa in quattro parti, articolate nel confronto di voci dialettiche.

¹Qualsiasi indicazione bibliografica al riguardo risulterebbe deficitaria, trovandosi ormai il lettore sommerso da una congerie composta di opere sul tema, di diverso tenore e respiro. Un certo interesse può, peraltro, suscitare l'eco che il tema ha prodotto anche nella letteratura (scientifica e non) d'Oltre-oceano.

²Il riferimento è a Heidegger, *Beiträge zur Philosophie, Gesamtausgabe*, vol. 65, Klostermann, Frankfurt am Main, 1989, 395-396.

Individuato il campo di analisi, la ricerca delle ragioni di continuità, ovvero di cesura rispetto al diritto nazionalsocialista (il tema viene affrontato nei contributi di O. Lepsius e N.S. Galeigh), vengono ricostruiti il nucleo e gli aspetti portanti delle teorie giuridiche nazista e fascista, con approccio critico, che, lungi dal fermarsi al mero 'resoconto', consenta di apprezzarne la percezione in culture giuridiche altre (il riferimento è alla cultura giuridica anglo-americana) (espongono in merito le proprie opinioni P.G. Monateri e A. Somma; I.J. Hueck; D. Fraser; L. Lustgarten). Si passa, quindi, alla considerazione di ciò che dal passato potrebbe essere risospinto nel presente: dalla concezione di Europa, collegata alla individuazione dei criteri in grado di legittimare una rinnovata unità sovra-statale, al tipo di metodologia giuridica applicabile, senza mancare di tralasciare aspetti di carattere sociologico (in tale prospettiva si leggono gli interventi di J.P. McCormick, J.P. Burgess; C. Joerges; N. Walker; V.G. Curran; M. Mahlmann; J.Q. Whitman; G.L. Newman; L. Nogler). Infine si esaminano le risposte storiche al nazionalsocialismo ed al fascismo espresse in seno ad individuate culture giuridiche nazionali (sul punto M. La Torre; G. Della Cananea; A.J. Menéndez; A. Somek).

A path versus Europe: *dall'idealità all'identità*. – In quest'opera di decostruzione delle false certezze borghesi, l'analisi delle teorizzazioni fondanti delle ideologie nazionalsocialista e fascista segna il passaggio obbligato.

Significativi a tal fine sono i contributi di J.P. McCormick (*Carl Schmitt's Europe: Cultural, Imperial and Spatial Proposals for European Integration, 1923-1955*, pp. 133-142), C. Joerges (*Europe a Grossraum? Shifting Legal Conceptualisations of the Integration Project*, pp. 167-192) e N. Walker (*From Grossraum to Condominium - A Comment*, pp. 193-204).

Non si può che iniziare da Carl Schmitt, il cui pensiero viene ricostruito per tappe salienti.

Da un lato se ne coglie la rilevanza per l'individuazione delle caratteristiche specifiche che consentono di identificare l'Europa in una 'comunità auto-cosciente' della propria posizione di alterità nel panorama geopolitico mondiale; dall'altro se ne ripropone l'attacco al liberalismo nel tentativo di attribuirvi un significato politico attuale, attraverso la rifondazione delle relative premesse teoretiche e filosofiche³.

³ Per questi fini l'opera di C. Schmitt è stata protagonista di un significativo 'revival' di interesse anche nella letteratura anglo-americana. Ellen Kennedy ha sostenuto che Schmitt offre 'the most cogent and coherent critique of liberal institutions in this century' e che la sua teoria giuridica e politica 'filled a gap in left-wing theory, supplementing the economic and social theory of Karl Marx by analyzing the condition of the liberal state under 20th century capitalism'. E. Kennedy, *Carl Schmitt and the Frankfurt School*, in Telos, 1987, 39; 41-42. C. Mouffe, *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso Books, 1999; D. Dyzenhaus, *Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar*, Oxford University Press, 2000.

Nella prima direzione si ripercorrono i momenti nodali nell'edificazione dell'idea schmittiana di Europa.

Si parte dalla visione dell'Europa come realtà politica, sociale, culturale e – se possibile – umana contrapposta a quella sovietica. Ovviamente tale concezione rappresenta l'ennesima risposta alla 'sfida' proposta dalla Russia, maturata nell'ambito dell'auto-interpretazione che gli intellettuali, in quanto europei, hanno dato della propria posizione⁴. La necessità – oltre le contingenze storiche – di risolvere il confronto con l'Oriente Sovietico risuonava già imperiosa nel monito di B. Bauer 'Questo popolo col volto di uomo ed il corpo di leone è la sfinge che sta dinanzi all'Europa di oggi e che le ha posto il compito di interpretare l'enigma del futuro. Gli occhi del mostro sono rivolti, vigili ed immobili, sull'Europa, la zampa leonina è alzata e pronta a colpire; l'Europa risponda alla domanda e sarà salva; -ma cessi di cimentarsi col problema, aspetti che la risposta venga da sola o la affidi al caso, ed eccola preda della sfinge, che la piegherà con ferrea forza'⁵.

La contrapposizione Europa-Russia viene rappresentata e giustificata da Schmitt in due forme distinte.

Nella prima elaborazione del proprio pensiero⁶, Schmitt coglie il connotato distintivo dell'Europa nell'essere essa stessa sede ed incarnazione terrena di una Nuova Cristianità, che si pone quale contraltare all'Ortodossia di Bisanzio.

⁴ Il passaggio decisivo si snoda da Hegel a Tocqueville: dalla conciliazione di passato e futuro, tradizione e rivoluzione, che concludeva la storia del mondo intesa come storia europea, al giudizio prognostico sull'Europa che evidenziava come la storia universale del futuro non sarebbe più stata storia universale dell'Europa soltanto. In Germania l'affermazione delle idee mitteleuropee (che trovarono fieri esponenti in Paul Rohrbach, Friedrich Naumann, Hermann Ullmann), fomentate dal timore dell'accerchiamento da parte dell'Entente cordiale, ulteriormente sobillate dallo scoppio della prima guerra mondiale, portò a considerazioni estreme, che sancivano l'inevitabilità della lotta tra germanesimo e slavismo, tanto che, come ebbe a sostenere il sottosegretario agli esteri Kuhlmann, 'L'odio di razza è il motivo della nostra avversione per la Russia' (Dichiarazione 7 ottobre 1917, tratta da Fritz Fischer, *Griff nach der Weltmacht*, Düsseldorf, 1961, 564 [trad. it. *Assalto al potere mondiale*, Torino, 1973, 544]. Non mancarono posizioni più moderate, che posero come obiettivo finale la creazione dell'unico assetto capace di realizzare un futuro equilibrio europeo: l'Europa centrale unita sotto la direzione tedesca, come blocco politico contrapposto da un lato all'Inghilterra ed all'America, dall'altro alla Russia (in tal senso Walter Rathenau, *Ein preussischer Europäer*, a cura di M. Von Eynern, Berlin, 1955, 120). L'esito della prima guerra mondiale non fece che attualizzare le tendenze pessimistiche ed escatologiche della filosofia della storia. Dalla franca e disarmata affermazione di Paul Valéry 'noi civiltà ora sappiamo di essere mortali', all'eloquente espressione di disincanto e radicalizzazione della tesi di decadenza, che pervade l'opera di Spengler (Spengler, *Der Untergang des Abendlandes*, München, 1930, II, 231-236 [trad. it. *Il tramonto dell'Occidente*, Milano, 1957, 914]; Id., *Das Doppelantlitz Russlands un die deutschen Ostprobleme*, in *Politische Schriften*, München, 1933, 109-125]. Il problema dell'autocoscienza dell'intellettualità europea si rinnovò, dunque, ed assunse diverse proporzioni, nel mutato contesto storico-politico, negli scritti di Carl Schmitt.

⁵ B. Bauer, *Die Russische Kirche*, Charlottenburg, 1855.

⁶ C. Schmitt, *Römischer Katholizismus und politische Form*, Stuttgart, 1984.

La Chiesa Cattolica Apostolica Romana viene presentata quale baluardo intorno al quale gli Europei possono unirsi per combattere contro il comune nemico della Russia Sovietica. Da un lato, dunque, la capacità 'unicamente ed essenzialmente' cattolica di rappresentare ed affermare principi sostanziali di autorità, comunità, giustizia; dall'altro l'opposizione *a* e la negazione *di* ogni idealità ed autorità nella realizzazione storica del comunismo ed anarchismo sovietici.

Nitida è al riguardo l'esposizione di McCormick, che efficacemente ripropone l'identificazione schmittiana dello spirito ortodosso, comunista ed anarchico rispettivamente in Dostoyevsky⁷, Lenin e Bakunin⁸, accomunati dall'essere espressione di una falsa coscienza, che li giustappone a Marx ed Engels, essi, sì, per contro, Europei ed *intellettuali*, capaci di credere in una *autorità morale*.

Nello sviluppo più propriamente politico del proprio pensiero⁹, Schmitt coglie le ragioni di alterità rispetto al mondo sovietico non più nel mondo dei valori, bensì nella diversa configurazione ed attuazione del rapporto *élites* – masse, oltre che nella differente considerazione della tecnica e della tecnologia quali strumenti funzionali all'affermazione ed al consolidamento del potere. Quest'ultimo concetto verrà ulteriormente sviluppato fino a maturare la consapevolezza che 'lo sviluppo tecnico produce necessariamente organizzazioni e centralizzazioni sempre maggiori e si potrebbe dire che oggi il destino del mondo è la tecnica, più che la politica, la tecnica come processo irresistibile di centralizzazione assoluta'¹⁰.

Sicuramente le più note teorizzazioni di Schmitt si riconducono, da un lato, alla definizione dell'Europa come 'Grossraum', grande spazio territoriale di influenza, sede della cultura germanica, ancora concepito come realizzazione storica dello spirito autenticamente antagonista a quello sovietico; dall'altro, alla concezione dell'Europa come *Nomos* della Terra, sfera territoriale in grado di attuare l'ordine geopolitico più opportuno per la salvaguardia della pace mondiale. Dunque, l'Europa non più definita per contrapposizione al nemico Sovietico, ovvero in funzione del proprio *status* di sede della cultura germanica, bensì quale storica incarnazione dell'ordine globale dello spazio mondiale.

⁷ Ci ricorda McCormick che, nella 'Leggenda del Grande Inquisitore', Dostoyevsky considera 'male' l'esercizio di una leadership intellettuale, nella cornice – osservo io – di una aperta considerazione delle ragioni di conflittualità tra Cristianità orientale e Cristianità occidentale: da un lato la celebrazione della tradizione religiosa eurasista, incarnata nella Grande Ortodossia; dall'altro la polemica contro la Cristianità atlantista, che attraverso il Cattolicesimo e il Protestantismo (dove virtualmente scompare qualsiasi dimensione spirituale) dà spazio alla rappresentazione della migliore organizzazione della vita materiale.

⁸ Bakunin dipinto come fiero oppositore di ogni metafisica, religione ed idealità.

⁹ C. Schmitt, *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*, Berlin, 1963.

¹⁰ C. Schmitt, *L'unità del mondo e altri saggi*, Roma, 1994.

Ma quale delle diverse teorie schmittiane sull'identità europea e sul ruolo geopolitico dell'Europa può oggi legittimamente sopravvivere fino – eventualmente – a fondare l'autocoscienza di una rinnovata Unione Europea?

Se la concezione dell'Europa quale riedificata Cristianità è stata ripresa e sviluppata da statisti come Adenauer, Monnet, Schuman, De Gasperi per plasmare l'ordine comunitario europeo post-bellico e, parimenti, il valore della religione quale 'pietra angolare' che fonda l'identità europea è stato evidenziato da storici e letterati di diversa formazione¹¹, il riferimento alla tecnologia è stato talvolta utilizzato per distinguere e rafforzare la posizione europea nel confronto con le altre potenze mondiali (USA, Unione Sovietica, Asia).

Quanto alla teoria del *Grossraum*, può essere utilmente richiamata per definire in negativo l'Unione Europea, facendo luce su ciò che essa attualmente non è e non può essere: a) non è uno spazio dominato da un 'centro' politicamente preminente; b) non è una entità che significa la propria essenzialità nel *clash* con l'Oriente; c) non è un ordine monodimensionale, ossia basato sull'esistenza di un unico livello di interrelazioni tra Stati nazionali, bensì un ordine pluralistico, in cui i rapporti inter-statali si completano nel riferimento ad un superiore livello sovra-statale e sovra-nazionale, con delimitazione delle rispettive competenze funzionali¹².

Ovviamente l'identificazione dell'Europa nel '*nomos*' della terra, nel senso sopra chiarito, si pone oggi in tutta la sua problematicità: dopo il collasso dell'impero sovietico rimane questione aperta se tale funzione possa essere assunta ed espletata nel confronto con il contrapposto modello di egemonia statunitense.

Nelle pagine di '*Darker Legacies*' non è solo la riflessione schmittiana sulla 'idea' di Europa a trovare approfondimento. Non si può prescindere dall'analisi del pensiero strettamente politico-costituzionale, maturato in risposta ed in riferimento all'esperienza weimeriana, erede delle contraddizioni del parlamentarismo liberale, luogo di fondazione irrisolto, in diuturna oscillazione tra un 'modello di costituzione senza sovrano' ed una ricerca autoreferenziale del 'custode della costituzione'.

¹¹ Non si può mancare di richiamare il saggio di T.S. Eliot, *The Unity of European Culture*, in T.S. Eliot, *Notes Towards the Definition of Culture*, 1948, che esalta la centralità del ruolo della Cristianità nel modulare ciò che oggi si conosce come Europa. Per Toynbee la religione è addirittura il fine della storia universale: 'se la religione è un carro, si direbbe che le ruote sulle quali si dirige verso il cielo possano rappresentare le rovine periodiche della civiltà sulla terra. Si direbbe che il movimento delle religioni si situi lungo una unica linea continua ascendente. Il continuo, ascendente movimento della religione potrebbe essere favorito e incoraggiato dal movimento ciclico di civiltà attorno all'asse nascita-morte-nascita'. A. Toynbee, *Civilizations on Trial*, 1948, p. 12.

¹² Pregnanti le considerazioni svolte in tal senso da Neil Walker, nel suo intervento *From Grossraum to Condominium*, pp. 197-200.

La soluzione offerta da Schmitt porta a fare della 'decisione' il potere costituzionale – come tale anteposto e postposto allo Stato –, soggetto allocatore dell'obbligazione politica. La costituzione e la legittimazione della società e dell'ordine politico non sono più radicati nelle polarità comando/obbedienza, libertà/legittimazione, ma in quelle di costituzione/decisione, politico/potere. In Weimar la costituzione rimane orfana di un sovrano democratico; con Schmitt viene posta sotto la tutela di un 'custode dispotico': la sovranità del potere autofondato ed autolegittimato dalla decisione politica.

Lo svelamento delle eredità. – Lo scopo di 'Darker Legacies' non si ferma alla statica comprensione del passato; si spinge oltre, fino a selezionare *dal* passato i modelli confluiti nel *framework* che, in buona sostanza, è stato utilizzato (o, talvolta, si è imposto *in re*) per legittimare la nuova struttura europea di *governance* sovra-nazionale. Il problema è condiviso: pare inadeguato, o comunque inopportuno, trasferire concetti ideati per l'edificazione giuridica' e la regolamentazione dello Stato Nazionale ad una dimensione ultra-statuale. Come dire, l'abito già confezionato calzerebbe stretto¹³.

Secondo C. Joerges, soluzioni al problema si *svelerebbero* proprio nella tradizione giuridica tedesca e troverebbero il loro germe di sviluppo nei delicati equilibri della Repubblica di Weimar.

Una risposta parrebbe suggerita dall'ordo-liberalismo di Eucken, Rüstow, Röpke e Böhm¹⁴, la teoria secondo cui alle istituzioni è attribuito il compito di creare un quadro legale e sociale in cui siano attivati, protetti e coadiuvati i meccanismi e le tendenze economiche che prevarrebbero in condizioni di ordine naturale: solo la definizione di un compiuto quadro istituzionale può indirizzare l'ordine economico concreto verso l'ordine ideale, l'armonia economica. Proprio il fatto che il primo prodotto del processo di integrazione europeo si sia concretato in una 'comunità economica' renderebbe plausibile tale concezione ed al contempo ne rinnoverebbe il campo di applicazione. Concepire le disposizioni dettate dal Trattato istitutivo CE come un insieme coerente di regole e principi a garanzia delle libertà economiche, che vivono e si attuano entro un *ordo* avente validità trans-nazionale e meta-positivista, porta a legittimare *ipso facto* l'esistenza e la struttura della Comunità, indipendentemente dalle istituzioni dello stato costituzionale democratico.

¹³ Pone in luce la difficile traducibilità dei concetti 'modellati' a misura dello Stato per l'impiego in una dimensione sovra-statuale, J.H.H. Weiler, *The Constitution of Europe*, Cambridge, 1999, 270. Si interroga, andando oltre, sulla legittimità di una simile operazione, N. Walker, *Postnational constitutionalism and the problem of translation*, Working Paper IILJ, 2003/03.

¹⁴ A Rüstow, *Freie Wirtschaft -starker Staat*, in *Schriften des Vereins für Socialpolitik*, München, 1932, p. 62; F. Böhm, *Wettbewerb und Monopolkampf*, Berlin, 1933.

Un'alternativa potrebbe essere fornita dalle teorie elaborate sulla valenza della tecnica come fenomeno cosmopolitico di omogeneizzazione. Il rimando è a Forsthoff¹⁵ e, successivamente ad Ipsen¹⁶, che, identificando la Comunità Europea in una 'associazione di integrazione funzionale', porta a compimento le premesse già svolte per la realizzazione di una 'governance tecnocratica'.

Le considerazioni di cui sopra conducono ad un ulteriore approfondimento dell'analisi, per non limitarsi a trovare mutue risposdenze o reciproche influenze tra le esperienze storicamente coeve del Nazismo e del Fascismo: se ne scandagliano quei 'reliquati' (o 'precipitati') confluiti nelle codificazioni nazionali ed ancor oggi presenti, seppur ideologicamente ammantati.

È giocoforza richiamare le disposizioni che disciplinano il contratto in generale e che regolano, in particolare, la genesi e lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Particolarmente lucido è il contributo di P.G. Monateri e A. Somma, volto ad enucleare i tratti caratterizzanti della dottrina fascista sul diritto dei contratti. L'indagine porta a rilevare come tale dottrina sia basata sulla soggezione dell'accordo contrattuale all'ordinamento per il conseguimento di scopi che trascendono la dimensione 'privata' degli interessi delle parti e si riconducono, di regola, alla promozione dell'assetto economico voluto dal potere politico. Donde la necessaria (in quanto sostanziale) delimitazione dell'area di intervento dello strumento contrattuale, circoscritta alle sole ipotesi di scambio di beni e servizi, non potendosi qualificare come 'contratti' le fattispecie concernenti la posizione degli individui nei confronti delle formazioni sociali (come nel diritto di famiglia e nel diritto del lavoro).

Con l'ulteriore affermazione della inevitabilità del controllo eteronomo sul contratto, essendo interesse della comunità che 'il rapporto obbligatorio non sia più un rapporto di lotta tra creditore e debitore e che una parte non sia libera di giovare di qualunque mezzo nella lotta contro l'altra'¹⁷. Su queste premesse si giunge ad attribuire nuovo significato al precetto secondo cui 'il contratto deve essere eseguito secondo buona fede', fino a scrostare proprio il concetto di *bona fides* da qualsiasi residuo giusrazionalista: esso non è più funzionale alla limitazione del principio di autonomia privata per l'affermazione della giustizia contrattuale, ma diviene strumentale all'attuazione della funzione sociale del contratto, nell'ottica di una effettiva realizzazione dei fini dell'ordinamento, oltre l'orizzonte delle convenienze dei singoli.

Tali elementi basilari del diritto fascista dei contratti hanno trovato ingresso nella vigente codificazione del diritto civile.

¹⁵ E. Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland*, München, 1971.

¹⁶ HP Ipsen, *Über das Grundgesetz*, Hamburg, 1950.

¹⁷ G. Vassalli, *Per un diritto unico delle obbligazioni*, in *Lo Stato*, 1939, p. 206.

Come è stato opportunamente evidenziato¹⁸, una simile conclusione consente di affermare l'esistenza di una scienza giuridica in qualche modo e misura partecipe della costruzione di quel diritto anche solo 'per contenuti caratterizzanti o per omissioni di soluzioni maturate'¹⁹. Ciò fa giustizia di quelle acritiche prese di posizioni che rivendicano una sorta di arcana impermeabilità degli intellettuali al regime, cui sarebbe stato tributato solo un 'ossequio estrinseco'²⁰. Come dire che le formule impiegate per confezionare il tessuto normativo e le interpretazioni offerte dai dottori non si colorano di diversa valenza a seconda del contesto culturale in cui sono utilizzate, ma godono di una proprio *status* di sostanziale univocità.

L'obiettivo critico perseguito in questa sede è dimostrare come sia incoerente parlare di fascismo giuridico solo in presenza di una dottrina omologata al potere politico: anche una 'formale deferenza' partecipa allo sviluppo di un diritto dei contratti fascista '*malgré soi*'.

Ma il 'retaggio' potrà, forse, estendersi al di là delle pieghe del regolamentato? Essere ancora più 'subdolo' e seducente, fino a prendersi carico dell'educazione del giurista ed a suggerirgli una precisa metodologia? Ovvero diventare parte integrante di una 'cultura intima', che ora 'rinasce' nell'uomo europeo?

Interrogativi, questi, che scardinano le false certezze da molti egregiamente propagandate.

Nella prima direzione si ricorda come l'ascesa del Nazismo comportò l'affermazione di tendenze dapprima anti-formaliste, strumentali alla conquista del potere, quindi, positiviste, funzionali alla conservazione ed al consolidamento del potere acquisito. Interessa, a questo punto, accertare la fondatezza e l'attendibilità dell'accusa spesso rivolta ai giuspositivisti, ritenuti colpevoli di aver sancito l'obbligo di obbedienza alla legge in quanto tale, prescindendone dal contenuto sostanziale, fino ad identificare la legge 'giusta' con la legge 'valida' ed a legittimare l'adesione incondizionata anche a regimi politici aberranti. Vivian Grosswald Curran dimostra come non sia possibile affermare l'esistenza di una causalità diretta tra il tipo di metodologia giuridica applicata in sede giudiziale per la soluzione dei singoli casi empirici (positivista/anti-positivista; formalista/anti-formalista) ed il risultato ottenuto, nella sua valutazione morale di sostanziale abnormità. Lo dimostra il fatto che esiti corrispondenti si ebbero, in epoca fascista, tanto in Francia quanto in Germania, pur a fronte di approcci metodologici diversi se non, per un certo periodo, opposti. La 'colpa', dunque, non potrebbe essere associata semplicisticamente ad una 'que-

¹⁸ A. Somma, *Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 597.

¹⁹ F. Lucarelli, *Diritti civili e istituti privatistici*, Padova, 1983, p. 130.

²⁰ In tal senso G.B. Guerri, *Fascisti. Gli Italiani di Mussolini*, Milano, 1995, p. 154; G. Turi, *Fascismo e cultura ieri e oggi*, in A. del Bocca, M. Legnani e M.G. Rossi (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Roma, 1995, p. 531.

stione di metodo', ma dovrebbe essere ricercata più a monte, nascondendosi tra le pieghe dell'ideologia politica, nell'exasperata difesa dell'unicità e nel caparbio ostracismo di ogni ragione di pluralismo.

Oltre le apparenze. – Il paesaggio melanconico, dai contorni omologati e dai confini rigidamente tracciati, al quale il lettore si è abituato, si ricompona in nuovo scenario.

La provocazione finale porta a domandarsi se sia possibile rintracciare consonanze o parallelismi tra le concettualizzazioni e le soluzioni elaborate dal nazi-socialismo e quelle propugnate dal liberalismo. All'inizio le risposte al quesito evocano immagini degne del grande Escher.

Si guarda riflessa nella sfera una realtà che pare appartenerci, ma dalla quale ci si sforza di astrarre, proiettandola in un luogo 'altro da noi'. Osservando più attentamente, si è portati a concludere che la sfera non mente: vi sono forme conosciute e ri-conoscibili. Secondo un'opinione espressa nell'opera, esisterebbero almeno tre punti di contatto tra la realizzazione storica del nazismo e del liberalismo. In primo luogo, l'attacco sferrato alla dissidenza politica. Riportare, secondo copione, la persecuzione nazista nei confronti degli Ebrei, dei criminali degli 'asociali', significa *anche* fare ideologia facendo passare quasi in secondo piano l'altrettanto violenta e addirittura precedente repressione della 'minacciosa' presenza Comunista. D'altra parte episodi di comune ispirazione hanno segnato la storia delle società liberali post-belliche. Un esempio prevale sugli altri: gli USA del maccartismo.

In secondo luogo, il ricorso ad una comune retorica, che si sostanzia di termini, immagini, simboli. Forse, quando si proclamano 'guerre' aperte contro disvalori o piaghe sociali ('guerra contro la droga', 'guerra contro il terrorismo', etc.) si attinge *inconsapevolmente* ad una 'cultura' *consapevolmente* secretata. Infine, il fanatismo razziale ('racial bigotry', *sic*). Attacchi razzisti, scontri razziali, e specifiche *policies* programmate in tema di immigrazione segnano, in modo significativo, lo scenario attuale.

Se, poi, ci si chiede perché, pur in presenza di simili consonanze, si siano dati nella prassi esiti così diversi, può essere di ausilio ricordare il rapporto problematico tra Germania e liberalismo e l'affezione del tutto peculiare che esso partorì. Di qui l'interrogativo sibillino: forse che le politiche del Nazismo furono lo sviluppo (pato)logico di idee in realtà condivise da movimenti ed intellettuali 'tradizionalisti'?

Ed ancora: si potrebbe affermare che il Nazismo ebbe la 'sfrontatezza' delle convinzioni che anche altri dividevano?

'Darker Legacies' offre il superamento delle comuni convinzioni che concedono pace allo spirito borghese. L'occasione non può essere persa.

Si tratta di riconoscere il passato per comprenderne le potenzialità di dominio.